



REGIONE LIGURIA

DGR N. 806 del 06/10/2017

VISTA la legge regionale 3 maggio 2016 n. 7 “Riconoscimento delle confraternite enogastronomiche”, pubblicata sul BURL n. 9 del 11/05/2016;

CONSIDERATO che l’art. 3 della citata L.R. n. 7/2016 prevede:

1. l’istituzione del registro regionale delle confraternite enogastronomiche e loro associazioni;
2. che al suddetto registro possano iscriversi le associazioni enogastronomiche quali confraternite, accademie, magisteri, circoli e consimili aventi i requisiti di cui all’art. 2 comma 1 lettere a), b), c), d) della citata L.R. n. 7/2016 e che operino sul territorio regionale;
3. la pubblicazione di detto registro aggiornato sul sito internet regionale;
4. che la Giunta regionale definisca le modalità per l’istituzione, la tenuta, l’aggiornamento e la pubblicità del suddetto registro regionale;

RITENUTO, pertanto, necessario:

- istituire il registro regionale delle confraternite enogastronomiche come previsto ai sensi dell’art. 3 della sopracitata legge regionale;
- stabilire le modalità per l’istituzione, la tenuta, l’aggiornamento e la pubblicità del suddetto registro;

VISTO il documento elaborato dal Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo denominato “Modalità per la tenuta, l’aggiornamento e la pubblicità del registro regionale delle confraternite enogastronomiche”;

RITENUTO necessario approvare il documento di cui sopra, allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

SU PROPOSTA dell’Assessore Agricoltura, Allevamento, Caccia e Pesca, Acquacoltura, Parchi e Biodiversità, Sviluppo dell’Entroterra, Escursionismo e Tempo Libero

DELIBERA

per i motivi in premessa indicati:

1. di istituire il registro regionale delle confraternite enogastronomiche, come previsto ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 7/2016;
2. di approvare, ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 7/2016, il documento denominato “Modalità per la tenuta, l’aggiornamento e la pubblicità del registro regionale delle confraternite enogastronomiche”, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3. di disporre la pubblicazione per intero del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul sito web www.agriligurianet.it;

Avverso al presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione dello stesso.